



Provincia di Foggia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**

OGGETTO:	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013 – AESSE SRL - COMUNE DI LUCERA.
-----------------	---

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1528	28/09/2023
<i>Proposta Numero 1711</i>	

Settore	SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Dirigente	GIUSEPPE CELA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale.

L'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo.

La Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013 al paragrafo n. 3, precisa che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento.

Considerato che:

Il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Lucera con note acquisite agli atti di questo Ente ai nn. 31539 e 31240 di prot. del 19/06/2023, ha trasmesso a questo Ente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Aesse S.r.l., nella persona del Sig. Spezzati Daniele Tiziano (SPZDLT69P23D643L), nato a Foggia il 23/09/1969 ed ivi residente in Via Sandro Pertini n. 1, in qualità di Amministratore Unico della Ditta stessa per l'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Lucera in zona ASI sulla S.P. 5, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 22 p.lla 572.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 59 del 03/11/2022 ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

lett. g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.to L.vo 152/06.

Visto il Decreto Presidenziale n. 27 del 06/06/2023, esecutivo ai sensi di legge, che ha esteso la durata dell'incarico dirigenziale conferito all'Ing. Giuseppe Cela, come da Decreto Presidenziale n. 4 del 01.04.2022, quale responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Visto il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2023/2025, redatto in conformità delle vigenti normative ed approvato con deliberazione di C.P. n. 27 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Presidente n. 66 del 21 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025 provvisorio e sono stati assegnati ai dirigenti/centri di responsabilità gli obiettivi specifici anno 2023;

Vista la deliberazione del Presidente n. 113 del 02/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025, con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità;

Vista la deliberazione del Presidente n. 122 del 29 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025 definitivo con l'attribuzione ai Dirigenti degli obiettivi, risorse umane e responsabilità gestionali.

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio e attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.P.R. 59/2013

DETERMINA

Di adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Aesse S.r.l.** per l'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Lucera in zona ASI sulla S.P. 5, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 22 p.lla 572, nella Sig. Spezzati Daniele Tiziano (SPZDLT69P23D643L), nato a Foggia il 23/09/1969 ed ivi residente in Via Sandro Pertini n. 1, in qualità di Amministratore Unico della citata Ditta, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013:

lett. a) *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:*

- *acque meteoriche - (Soggetto competente Provincia di Foggia) Allegato A;*

lett. g) *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.to L.vo 152/06- (Soggetto competente Provincia di Foggia) Allegato B.*

Di dare atto che per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 - scarico acque reflue civili - è competente il Comune di Lucera al quale si demanda la facoltà di **deroga** ai sensi dell'art. 10bis del R.R. 7/2016.

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP del Comune di Lucera e si intende adottata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.

Per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, almeno 6 mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Questa Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente

autorizzazione prima della sua scadenza se:

- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.

Di trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Lucera ai fini del rilascio del titolo abilitativo finale di A.U.A., ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, il quale procederà, prima del rilascio dell'autorizzazione, alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Di demandare al SUAP del Comune di Lucera la trasmissione del titolo abilitativo finale di Autorizzazione Unica Ambientale ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

- Ditta Aesse S.r.l.;
- Settore Ambiente della Provincia di Foggia – protocollo@cert.provincia.foggia.it;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Foggia, Via Rosati 139.

Si ricorda che il progettista assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 c.p. e che pertanto in caso di false dichiarazioni trovano applicazione le sanzioni penali e amministrative previste dall'ordinamento giuridico.

Gli estremi del presente atto saranno pubblicati nella sezione Albo Pretorio on line della Provincia di Foggia ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali, ai sensi degli artt. 113, 124, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.M. 186/06 e s.m.i., del R.R. 26/2013 e s.m.i. e del D.P.R. n. 59/2013.

Resta nella competenza del SUAP l'acquisizione di tutti gli ulteriori provvedimenti/pareri legittimanti l'intervento, di competenza comunale, provinciale, regionale e statale, eventualmente necessari ai fini della legittima realizzazione dell'intervento ed esecuzione dell'attività prevista, ivi compreso il titolo edilizio e quello paesaggistico, atti autonome e presupposti.

Restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

ALLEGATO A

Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi degli artt. 113 e 124 del D.to L.vo 152/06 e del R.R. 26/2013

La Ditta Aesse S.r.l. è proprietaria di un impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Lucera in zona ASI sulla S.P. 5, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 22 p.lla 572.

Il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Lucera con note acquisite agli atti di questo Ente ai nn. 31539 e 31240 di prot. del 19/06/2023, ha trasmesso a questo Ente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Aesse S.r.l., nella persona del Sig. Spezzati Daniele Tiziano (SPZDLT69P23D643L), nato a Foggia il 23/09/1969 ed ivi residente in Via Sandro Pertini n. 1, in qualità di Amministratore Unico della Ditta stessa per l'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Lucera in zona ASI sulla S.P. 5, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 22 p.lla 572.

La documentazione tecnica, a firma dell'Arch. Mancini Antonio, iscritto regolarmente al n. 1216 SezA dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Foggia, riporta che le acque meteoriche rivenienti dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto sono raccolte tramite idonee pendenze da griglie carrabili e convogliate al pozzetto scolmatore che ha il compito di dividere la prima pioggia da quella successiva, così come disposto dal R.R. 26/2013. Le acque, opportunamente trattate saranno riutilizzate per innaffiare le aree a verde presenti nell'impianto. L'eventuale troppo pieno sarà scaricato sul suolo tramite trincea drenante.

La relazione geologica ed idrogeologica, a firma del geologo Dott. Mancini Modestino, iscritto regolarmente al n. 97 dell'Ordine dei Geologi della Regione Puglia, riporta che:

L'area individuata per le attività che intende avviare la ditta AESSE s.r.l. all'interno del capannone esistente, censito nel catasto del comune Lucera (FG) Strada provinciale 5 – Ponte Fortore e pertinenze, non è interessata da alcuna manifestazione idrologica che possa inficiarne l'utilizzo.

Pertanto non è prevedibile alcuna opera da assoggettare a verifiche idrauliche ed è praticamente assente, il rischio idraulico.

La falda superficiale è attualmente attestata a quote tali da non interferire con le strutture fondali e con un Franco di sicurezza idoneo per la percolazione e l'assorbimento nel sottosuolo in cui si immette o scarica l'acqua meteorica.

In merito alla fattibilità geologico - ambientale dell'intervento, rispetto ai singoli elementi di rischio ed in riferimento alle indagini geologiche e idrogeologiche disponibili, in possesso dello scrivente, l'intera area può ritenersi definita dalle seguenti classi di pericolosità:

- **PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA: ASSENTE** - le indagini effettuate sul territorio, confermano l'assenza di problematiche connesse con l'assetto litostratigrafico dei terreni;

- **PERICOLOSITA' SISMICA DEL TERRITORIO: MEDIO-ALTA** - la sismicità del Territorio di Puglia e Basilicata è influenzata dalle zone sismogeneticamente attive: Appennino meridionale, Fossa Bradanica, Subappennino, Gargano, i cui effetti si risentono anche nel comprensorio di studio;

- **PERICOLOSITA' DA INQUINAMENTO: IRRILEVANTE** - la falda superficiale, seppur soggetta ad oscillazioni periodiche, è mediamente attestata a profondità tale, da garantire naturale depurazione di acque di pioggia dilavanti, se infiltrate.

Per tutto quanto enunciato nella presente relazione geologica ed idrogeologica e dalle analisi di rischio idraulico, idrogeologico ed ambientale esperite, si può affermare che le attività che intende avviare la ditta AESSE s.r.l. non incideranno in maniera negativa con le attuali condizioni ambientali dell'area.

Sarà cura ed obbligo del proponente, verificare scrupolosamente il rispetto di tutti gli obblighi normativi derivanti dalle attività, per evitare o limitare tutte le possibili cause di impatto negativo sull'ambiente circostante.

Tutto ciò premesso:

Ritenuto poter autorizzare la Ditta Aesse S.r.l., ai sensi degli art. 113 e 124 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. in procedura A.U.A. ex D.P.R. 59/2013, con riferimento l'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Lucera in zona ASI sulla S.P. 5, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 22 p.lla 572

DETERMINA

di rilasciare per quanto in premessa citato che qui si intende integralmente riportato **alla Ditta Aesse S.r.l. l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche** rivenienti dalle superfici impermeabilizzate dell'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Lucera in zona ASI sulla S.P. 5, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 22 p.lla 572, ai sensi degli artt. 113 e 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 26/2013.

La presente autorizzazione è soggetta all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni, ai sensi del D.L.vo 152/06, del R.R. n. 26 del 09/12/2013:

- le acque meteoriche, opportunamente trattate, dovranno essere riutilizzate per innaffiare le aree a verde presenti nell'impianto;
- l'eventuale troppo pieno dovrà essere scaricato sul suolo tramite trincea drenante;
- lungo l'asse della condotta disperdente dovranno essere messe a dimora piante sempre verdi ad elevato apparato fogliare che consentano il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione;
- la condotta disperdente dovrà essere posta ad una distanza non inferiore a m. 5 dai muri perimetrali di fondazione dei fabbricati, a 30 m. da pozzi, condotte o serbatoi destinati a servizio potabile;
- rispettare una distanza superiore a 1 metro tra il massimo livello della falda e il fondo della trincea;
- lo scarico dovrà avvenire in maniera programmata, al fine di evitare impaludamenti e ruscellamenti superficiali;
- garantire, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento della rete di subirrigazione;
- l'irrigazione dovrà essere interrotta in concomitanza di eventi meteorici rilenti al fine di evitare ruscellamenti ed impaludamenti del terreno;
- il pozzetto fiscale, da intendersi quale ultimo pozzetto a valle della depurazione e prima dell'immissione nel corpo recettore, dovrà essere mantenuto in adeguate condizioni d'uso e sempre accessibile;
- lo scarico dovrà rispettare i valori tabellari previsti dalla Tab. 4 all. n. 5 al D.to L.vo 152/06 con divieto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato stesso;
- effettuare semestralmente controllo delle acque di scarico mediante analisi condotte da laboratorio accreditato da cui risulti che le acque, prima dello scarico, rientrino nei predetti limiti di legge, fermo restando la facoltà di questo Ente o dell'ARPA Puglia di disporre controlli in ogni altra occasione lo riterranno necessario. Il campionamento dovrà essere effettuato da parte di personale qualificato ai sensi delle metodiche APAT, ISRA e CNR;
- ogni qualvolta necessario o comunque due volte l'anno si dovrà provvedere allo svuotamento e al conseguente smaltimento dei fanghi rivenienti dal disoleatore e sedimentatore che dovranno essere trattati come rifiuti, ai sensi e con le modalità stabilite dalla parte quarta del D.L.vo n. 152/06, ed essere conferiti a ditte autorizzate per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. I formulari dovranno essere trasmessi all'Ente Provincia ed archiviati per un periodo non inferiore a 5 anni presso la sede operativa;

- Le aree pavimentate dovranno essere mantenute in buono stato conservativo, provvedendo alla piantumazione di specie arboree autoctone lungo tutto il perimetro dell'area di progetto;
- di disporre che il terreno non dovrà essere utilizzato da produzioni agricole ad uso umano da consumarsi crude;
- in fase di gestione dell'impianto, dovrà essere rispettato quant'altro dettato dal D.L.vo n. 152/06, dal R.R. 26/2013 e dalle normative Statali e Regionali anche se emanate successivamente al presente atto;
- in fase di gestione dell'impianto dovranno essere adottate le misure necessarie per una gestione ottimale del trattamento e della successiva evacuazione delle acque;
- per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento dell'impianto, successivo alla presente autorizzazione dovrà essere presentata nuova comunicazione alla Provincia e richiesta autorizzazione allo scarico;
- ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto, in riferimento al ciclo tecnologico ed alle tipologie dei reflui da smaltire dovrà essere notificato a questo Ente;
- la Provincia si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche ogni qual volta lo riterrà necessario.

ALLEGATO B

Comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La Ditta Aesse S.r.l. è proprietaria di un impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Lucera in zona ASI sulla S.P. 5, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 22 p.lla 572.

Il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Lucera con note acquisite agli atti di questo Ente ai nn. 31539 e 31240 di prot. del 19/06/2023, ha trasmesso a questo Ente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Aesse S.r.l., nella persona del Sig. Spezzati Daniele Tiziano (SPZDLT69P23D643L), nato a Foggia il 23/09/1969 ed ivi residente in Via Sandro Pertini n. 1, in qualità di Amministratore Unico della Ditta stessa per l'impianto di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti sito in agro del Comune di Lucera in zona ASI sulla S.P. 5, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 22 p.lla 572.

Vista la convenzione insediativa prot. n. 3154/2023 del 14/06/2023 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Foggia ha assegnato alla Ditta Aesse S.r.l. il suolo destinato a lotti produttivi ubicato in Agglomerato Industriale di Lucera (FG), contraddistinto dalle coordinate catastali: foglio n.22 del Comune di Lucera, particella 572;

Visti l'art. 216 del D.to Lvo. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 e s.m.i.

SI DISPONE

L'iscrizione della Ditta Aesse S.r.l. al n. 403 del registro provinciale per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13-R4) finalizzata al recupero dei rifiuti non pericolosi sull'impianto sito in agro del Comune di Lucera in zona ASI sulla S.P. 5, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 22 p.lla 572, ai sensi dell'art. 216 del D.to L.vo 152/06 e s.m.i. e D.M. 186/06 e s.m.i..

Che le tipologie dei rifiuti da trattare siano esclusivamente quelle individuate dal D.M. n. 186 del 05.04.2006 ai sottoelencati punti:

Tipologie rifiuti D.M. A. n. 186 del 05.04.2006 e E.E.R.	Operazioni di recupero R	Ton/a	Capacità istantanea (kg)
2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro (E.E.R. 170202-200102-150107-191205-160120)	R13	1040	4000
3.1 rifiuti di ferro,acciaio e ghisa (E.E.R. 120102-120101-100210-160117-150104-170405-190102-200140-191202-) e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 100199	R13-R4	80	308
3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (E.E.R. 110501-150104-200140-191203-120103-120104-170401-191002-170402-170403-170404-170406-170407 e limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai codici 100899 e 120199)	R13-R4	350	1346

5.6 rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (E.E.R. 200140)	R13-R4	1200	4610
5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto (E.E.R.170401-160122-160118)	R13-R4	40	154
6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici (E.E.R. 020104-150102-170203-200139-191204)	R13	250	961
9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (E.E.R. 030101-150103-170201-200301)	R13	40	154

L'attività R12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 non viene concessa perchè ammissibile solo in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.to L.vo 152/06.

L'attività R4 è concessa a condizione che si ottengano le certificazioni di cui ai Regolamenti UE 715/2013 (rame) e UE 333/2011 (ferro), secondo quanto disposto dall'art. 184ter del D.to L.vo 152/06 e s.m.i..

Le attività di recupero R3-R5-R4 potranno essere esercitate previo conseguimento/rinnovo e presentazione a questo Ente, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, dell'attestazione di qualità così come approvato dalla Commissione e Consiglio UE:

- Regolamento UE 715/2013 sui rottami di rame;
- Regolamento UE 333/2011 sui rottami di ferro.

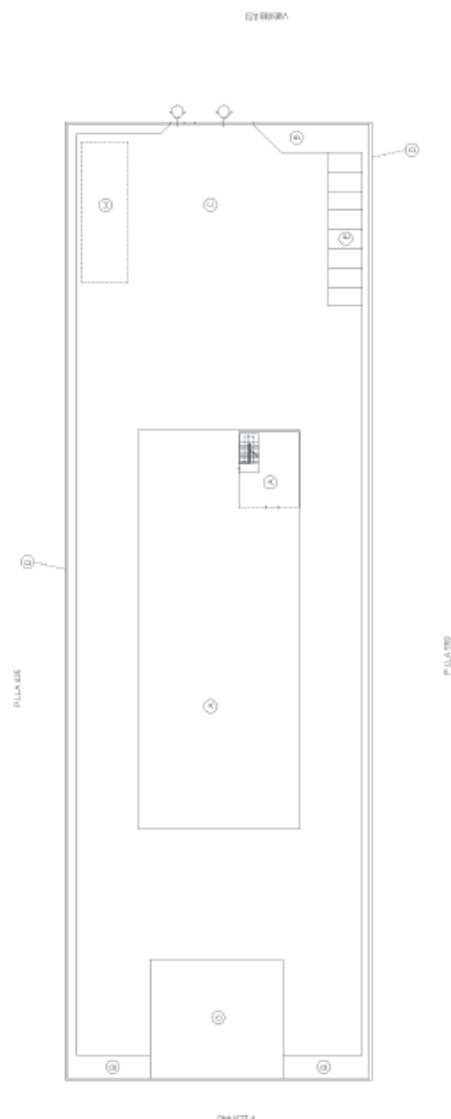
Le attività di recupero R3 potranno essere esercitate previo adempimenti introdotti dall' art. 184ter comma 3ter del D.to L.vo 152/06 conformi alla Direttiva 2008/98/CE modificata dalla Direttiva 2018/815/UE e di certificazioni conformi alle specifiche indicate dalla norma UNIPLAST-UNI 10667-1 (plastica).

Di obbligare la Ditta Asse S.r.l. al rispetto di quanto dettato dall' art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 186/06 ed inoltre:

- a) La messa in riserva (R12-R13) finalizzata al recupero dei rifiuti deve essere effettuata sempre nell'impianto sito in agro del Comune di Lucera in zona ASI sulla S.P. 5, identificabile catastalmente al n. Foglio di Mappa n. 22 p.lla 572 così come da planimetria di seguito riportata:

EDIFICIO
A. Copertura produttiva
B. Area verde
C. Parcheggio
D. Recupero
E. Pannelli
F. Altro
G. Locali di riserva
H. Altro (non di riserva)

PLANIMETRIA GENERALE



- b) il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- c) **trasmettere annualmente a questo Ente copie dei FIR (Formulario Identificativo dei Riuti) per i codici EER in uscita, autorizzati in solo R13;**
- d) I rifiuti prodotti dall'attività R13-R4 di messa in riserva dovranno essere conferiti a Ditte regolarmente autorizzate al trasporto e al trattamento degli stessi;
- e) I quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare nell'impianto non devono superare le 3000 tonn./a inferiori a quelli previsti dall'allegato 4 sub-allegato 1 del D.M. n. 186 del 05.04.2006;
- f) I rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge n. 447 del 26.04.2006;
- g) I rifiuti in uscita derivanti dall'attività di recupero vengano conferiti sempre a ditte autorizzate alla raccolta , trasporto e smaltimento;

- h) Il trasporto venga effettuato con mezzi idonei e da ditte autorizzate per la raccolta e trasporto ed accompagnato dal prescritto formulario di identificazione rifiuto, così come disposto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i) di stipulare e presentare polizza fidejussoria per un importo pari ad € 98.000,00 (novantottomila/00) a favore di questo Ente, per eventuali danni provocati dall'esercizio dell'attività di messa in riserva dei rifiuti e per lavori di bonifica ambientale del sito, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 209 comma 3 lett. g). La stessa può essere ridotta fino al:
- 40% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/03/2001 (EMAS);
 - 25% nel caso di imprese in possesso della Certificazione Ambientale UNI EN registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2011 del Parlamento Europeo e dell'ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- j) **presentare a questo Ente, pena la sospensione dell'attività, le certificazioni del sistema di gestione della qualità della Ditta in conformità ai Regolamenti Comunitari di cui sopra entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;**
- k) Tenuta di registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/06 s.m.i.;
- l) I rifiuti vengano recuperati senza pericolo per la salute pubblica e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente;
- m) Versare a questa amministrazione un diritto d'iscrizione annuale pari ad € 103,30 sul c/c postale n. 14085716 ai sensi dell'art. 1 del **D.M. n. 350 del 21.07.98 classe 5**. Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno al fine di non incorrere nella cancellazione della Società dal registro delle imprese provinciale e l'attestazione di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio Ambiente di questa Amministrazione in pari data, riportante nella causale:
- denominazione e sede legale del dichiarante;
 - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita I.V.A. e cod. Fiscale.

Di dare atto che il legale rappresentante della Ditta AESSE S.r.l. è il Sig. Spezzati Daniele Tiziano nato a Foggia il 23/09/1969 ed ivi residente in Via Sandro Pertini n. 1.

Il Dirigente

cela giuseppe / ArubaPEC S.p.A.

*Documento amministrativo informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.82
07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".*